

vom Betriebenen gedeckt wird, ist er deshalb aus dem Pfanderlös vorweg zu beziehen (Art. 262 Abs. 2 SchKG). Dementsprechend hat die Rekurrentin von vornherein für diesen Aufwand aufzukommen, also der Masse für die von dieser zu treffenden Massnahmen Vorschuss zu leisten.

Auch im übrigen hat die Konkursverwaltung bei ihrer Verantwortlichkeit jedem Nachteil der Masse vorzubeugen, sich insbesondere bei allfälliger Herausgabe des Schuldbriefes vorzusehen (etwa durch Hinterlegung beim Gerichte zu treuen Handen) und der Einforderung solcher Ansprüche, die nicht der Pfandhaft unterliegen, entgegenzuwirken, sofern wenigstens die Masse an diesen Ansprüchen irgendein eigenes Interesse hat.

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:

Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen gutgeheissen und der angefochtene Entscheid aufgehoben.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. Poursuite et Faillite.

I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-BETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER

ARRÊTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

40. Sentenza I ottobre 1945 nella causa Comune di Novaggio.

Art. 65 cp. 3 LEF, art. 518 CC.

L'esecutore testamentario ha la veste per ricevere atti esecutivi contro l'eredità indivisa.

Prima di far notificare un atto esecutivo contro un'eredità indivisa, il creditore è obbligato ad informarsi presso l'autorità competente se esista un esecutore testamentario (od un amministratore ufficiale dell'eredità, od un rappresentante della comunione ereditaria a' sensi dell'art. 602 cp. 3 CC).

Art. 65 Abs. 3 SchKG, Art. 518 ZGB.

Der Willensvollstreckter ist zur Entgegennahme der für die unverteilte Erbschaft bestimmten Betreibungsurkunden legitimiert. Der Gläubiger hat sich bei der zuständigen Behörde nach dem Vorhandensein eines Willensvollstreckters, Erbschaftsverwalters oder Erbenvertreters zu erkundigen, bevor er Betreibungs-vorkehren gegen die unverteilte Erbschaft anbegeht (Art. 518, 554, 602 Abs. 3 ZGB).

Art. 65 al. 3 LP, art. 518 CC.

L'exécuteur testamentaire a qualité pour recevoir les actes de poursuite destinés à une succession non partagée.

Avant de faire notifier un acte de poursuite concernant une succession non partagée, le créancier est tenu de s'adresser à l'autorité compétente pour savoir s'il existe un exécuteur testamentaire (ou un administrateur officiel de la succession ou un représentant de la communauté héréditaire dans le sens de l'art. 602 al. 3 CC).

Ritenuto in fatto :

4. — Con precezzo n. o 6574 dell'Ufficio d'esecuzione di Lugano il Comune di Novaggio chiedeva alla Massa

ereditaria Cesarina Bertoli, rappresentata da Maria Bertoli, il pagamento della somma di fr. 35.— oltre accessori.

Maria Bertoli inoltrava un reclamo che l'Autorità cantonale di vigilanza ammetteva con decisione 7 settembre 1945, annullando il preceitto esecutivo, poichè la *de cuius* aveva nonimato quale esecutrice testamentaria Cesira Brignoni.

B. — Con tempestivo ricorso alla Camera d'esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale il Comune di Novaggio ha chiesto che sia riconosciuta la validità del preceitto n. o 6574 dell'Ufficio di Lugano, adducendo d'ignorare che Brignoni fosse l'esecutrice testamentaria della *de cuius*.

Considerando in diritto :

In sede cantonale Maria Bertoli non ha contestato la sua qualità di erede legale della *de cuius*, ma ha sostenuto di non aver veste per ricevere il preceitto esecutivo, data la nomina d'un'esecutrice testamentaria.

Giusta l'art. 65, cp. 3 LEF, se l'esecuzione è diretta contro un'eredità indivisa, la notifica degli atti esecutivi si fa al rappresentante dell'eredità o, s'egli non è conosciuto, ad uno degli eredi. Si pone pertanto il quesito se l'esecutore testamentario debba essere considerato come rappresentante dell'eredità. La risposta dev'essere affermativa.

Secondo l'art. 602, cp. 3 CC, l'autorità competente, richiesta da un coerede, può nominare alla comunione ereditaria un rappresentante fino alla divisione : la giurisprudenza riconosce a questo rappresentante la veste per ricevere atti esecutivi contro l'eredità indivisa (RU 53 II 208 ; cfr. anche RU 59 II 122 e seg.). Il provvedimento contemplato dall'art. 602, cp. 3 CC è tuttavia escluso, perchè è senza scopo, quando esiste un amministratore ufficiale della successione, i cui poteri sono, d'altra parte, gli stessi che spettano (salvo contraria disposizione del testatore) all'esecutore testamentario (art. 518 cp. 1 CC).

Ne segue che l'amministratore ufficiale della successione e quindi anche l'esecutore testamentario debbono avere la veste per ricevere atti esecutivi contro l'eredità indivisa. Questa conclusione appare anche giustificata quando si consideri che, a norma dell'art. 518, cp. 2 CC, l'esecutore testamentario è incaricato di « pagare i debiti della successione », il che implica, tra l'altro, il dovere di esaminare il fondamento dei crediti fatti valere in via esecutiva contro l'eredità indivisa e di prendere i provvedimenti adeguati.

Il ricorrente obietta bensì che ignorava in concreto la nomina d'un'esecutrice testamentaria. Ma quest'obiezione non può essere accolta.

L'art. 65 cp. 3 LEF, secondo cui il creditore procedente può far intimare un atto esecutivo contro l'eredità indivisa ad uno qualunque degli eredi, può avere gravi conseguenze specialmente per gli altri eredi ; il creditore può valersi di esso soltanto quando non abbia motivo di ritener che l'amministrazione dell'eredità indivisa sia affidata ad un rappresentante. Si giustifica quindi che, prima di far notificare un atto esecutivo contro un'eredità indivisa, il creditore sia obbligato ad informarsi presso l'autorità competente se esista un amministratore ufficiale dell'eredità, od un esecutore testamentario od un rappresentante della comunione ereditaria a' sensi dell'art. 602, cp. 3 CC. In concreto il Comune di Novaggio ha omesso di assumere siffatte informazioni presso la Pretura di Lugano-campagna e non può quindi invocare che ignorava la nomina d'un'esecutrice testamentaria, alla quale avrebbe dovuto far notificare il preceitto esecutivo.

*La Camera d'esecuzione e dei fallimenti
pronuncia :*

Il ricorso è respinto.